

Accordo Quadro di 29 maggio 2013 – Chiarimenti

In data 11 luglio si è tenuto un incontro fra Azienda , RSA e Fisac CGIL per valutare l'andamento e l'applicazione dell'Accordo in oggetto ed esaminare eventuali problematiche o necessità di chiarimenti.

Sono emersi , essenzialmente, 2 aspetti da approfondire e chiarire:

1. Uniformità di comunicazione e completezza delle richieste di applicazione delle varie opportunità previste;
2. Accordi di incentivazione a esodi volontari: necessità di chiarimenti in relazione all'effettiva applicazione, ai tempi ed alle risorse previsti.

Per quanto concerne il **punto 1** si è concordato fra le Parti sull'opportunità di richiedere ai Colleghi interessati di formulare o ri-formulare in maniera esaustiva e complessiva le proprie richieste .Quanto sopra per ottenere una assoluta uniformità e completezza di informazioni sia da parte dell'azienda che da parte delle OO.SS. Pertanto, si invitano in particolare i Colleghi che avessero inviato o modificato le proprie richieste tramite mail o lettere succedutesi nel tempo, di riassumere le proprie richieste in una unica mail da inviare contestualmente a Cristina + rsa. (comunicazioni inviate ad altri soggetti non saranno considerate).

Per quanto al **punto 2**, si ritiene necessario fornire i seguenti chiarimenti:

a.Termini di presentazione delle richieste di incentivazione all'esodo: il termine ultimo coincide con la scadenza dell'Accordo (31/12/2014). L'Azienda si impegna, tuttavia, a dare riscontro ed a espletare le relative formalità (conciliazione in sede sindacale) entro il 30 settembre p.v., relativamente alle richieste che risulteranno pervenute al 30 luglio 2013.

b. Criteri di soddisfacimento delle domande presentate: come già ben evidenziato nel testo dell'Accordo, le domande verranno accolte in ordine cronologico di presentazione, fino ad esaurimento del plafond a disposizione . Non sarà possibile applicare diversi o ulteriori criteri.

c.Conseguenze della presentazione della richiesta: la richiesta presentata è impegnativa per il collega richiedente e non possono essere poste condizioni alla sua efficacia.

I relativi obblighi giuridici decorrono dalla data della Conciliazione sindacale, mentre la data di effettiva cessazione del rapporto di lavoro può, d'intesa fra le parti , essere successiva.

La RSA e la Segreteria Territoriale

[Scarica l'accordo quadro del 29.05.2013 di Unifidi](#)